

Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0021202 P-4.17.1.7.4 del 28/05/2012



All'Associazione nazionale comuni italiani Segretario generale Dott. Angelo Rughetti

Via dei Prefetti, 46 00186 Roma

002176

e, p.c.:

Al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettore generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico Dott.ssa Ines Russo Via XX Settembre, 97 00187 Roma

Oggetto: Instaurazione rapporti di lavoro a tempo determinato e articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 36/VSG/UPRS/AD/ml-12 del 21 maggio 2012 con cui codesta Associazione chiede chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'estensione della previsione normativa agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata disposta dall'articolo 4, comma 102, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il quesito, in particolare, verte sugli effetti delle seguenti previsioni speciali di deroga all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010:

• articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 secondo cui: "Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori





Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013.";

• articolo 4-ter, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, che integra il comma 28 dell'articolo 9 del d.l. 78/2010, prevedendo che dopo il terzo periodo del comma sia inserito il seguente: "A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

Alla luce dei richiamati interventi normativi, codesta Associazione chiede chiarimenti sui criteri di calcolo dell'ammontare del tetto di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e, in particolare, sulla computabilità delle spese relative a tali rapporti di lavoro flessibile nell'importo base utile a definire il tetto di spesa fissato dal legislatore.

Come noto, secondo le disposizioni previste nell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro flessibile, nelle tipologie indicate dalla norma, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009¹.

Il limite fissato è da intendersi come tetto di spesa in cui far rientrare cumulativamente tutte le tipologie di contratto di lavoro atipico richiamate dalla norma, fatte salve le deroghe sopra indicate.

Secondo la prima deroga, prevista dall'articolo 1, comma 6-bis, del d.l. 216/2011, per la spesa dei contratti di lavoro ivi indicati il limite del 50 per cento fissato dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 trova applicazione a decorrere dall'anno 2013 e non anche nell'anno in corso².

In base alla seconda deroga, lo stesso limite di spesa, a decorrere dal 2013, potrà essere superato dagli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a



cm

¹ V. Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, dep. il 12 aprile 2012, N. 11/CONTR/12.

² V. C.d.C, Sez. riunite, n.11/2012, già citata che nel richiamare l'articolo 1, comma 6-bis del d.l. 216/2011 (conv. in legge 14/2012), evidenzia che: "Stante quanto precede in ordine ai criteri applicativi della normativa esaminata (ndr. art. 9, comma 28, d.l. 78/2010), va ricordato altresì, su un piano generale, che il legislatore si è dato carico di introdurre un differimento dell'applicazione del vincolo per le situazioni ritenute più impellenti.".



Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Alla luce del quadro normativo richiamato si ritiene necessario precisare che **non si riscontrano elementi** per ritenere che nel conteggio della spesa per le tipologie di lavoro flessibile richiamate dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, sostenuta nell'anno 2009, debbano essere decurtati gli oneri finanziari sostenuti per la stipula dei rapporti richiamati dall'articolo 1, comma 6-bis, del d.l. 216/2011.

Analogamente non devono essere decurtati dalla base di computo neppure gli oneri finanziari sostenuti per le tipologie di lavoro dei settori di cui all'articolo 4-ter, comma 12, del citato d.l. 16/2012.

Ad avviso dello Scrivente, **in assenza di un'esplicita previsione del legislatore**, il conteggio va operato in termini cumulativi, comprendendo, perciò, nella base di calcolo, tutte le fattispecie di lavoro flessibile richiamate dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, senza distinzione di settori di riferimento.

Si evidenziano, ad ogni buon fine, per le disposizioni derogatorie sopra richiamate (articolo 1, comma 6-bis, del d.l. 216/2011 e articolo 4-ter, comma 12, del d.l. 16/2012), le seguenti differenze di portata applicativa:

- diversità delle fattispecie trattate (la seconda disposizione è più contenuta in termini di tipologie di rapporto);
- vigenza temporale transitoria della prima (la deroga interessa solo l'anno 2012)
 e portata temporale a regime dal 2013 per la seconda;
- per le fattispecie della seconda disposizione la deroga, a decorrere dal 2013, è finalizzata a far fronte alle effettive necessità e comunque la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, mentre la prima disposizione fa riferimento ai limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate.

Quanto detto, salvo diverso avviso del Ministero dell'economia e delle finanze che legge per conoscenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Maria Barilà

MUNI BOWLO